

Allegato A



**COMUNE DI MIRANDOLA**

**§§§§§§§§§§**

**OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19,  
COMMA 5, D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.**

**Anno 2022**

## Indice

<b>1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Le società in controllo pubblico del Comune di Mirandola.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Individuazione delle spese di funzionamento .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Attribuzione degli obiettivi alla società “Aimag s.p.a.” ed alle società controllate dalla stessa per l’anno 2022 .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Attribuzione degli obiettivi alla società “Farma.Co S.r.l.” per l’anno 2022 .....</b>	<b>16</b>
<b>7. Attribuzione degli obiettivi alla società “AMO Spa – Agenzia per la mobilità” per l’anno 2022 .....</b>	<b>17</b>

## 1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa

Il presente documento costituisce attuazione di quanto stabilito dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti “TUSP”), secondo cui: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

Con l’emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il legislatore, nell’ambito di un complessivo riassetto della disciplina delle società medesime, ha provveduto a dare omogeneità alla materia delle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico, superando la precedente disposizione normativa settoriale insistente sulla materia<sup>1</sup>, riguardante precipuamente *“divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”* e l’adeguamento delle politiche di personale alle *“disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”*; la lettera del comma 5 dell’art. 19 TUSP permette infatti una perimetrazione del concetto di spese di funzionamento maggiormente aderente alla complessità delle spese societarie facenti capo ad ogni società, anche sulla base dell’attività svolta, e comprensiva altresì delle spese per il personale, ma non esaurentesi ad esse ed alla mera riduzione delle medesime.

Deve essere infatti evidenziato come l’intervento dei soci pubblici in materia non avvenga più nell’ottica della mera riduzione della spesa, bensì in quella del contenimento della stessa, e deve contestualizzare l’intervento stesso all’attività svolta da ogni società.

Al fine di addivenire alla definizione di specifici obiettivi per le società interessate, occorre prendere in considerazione la cornice normativa all’interno della quale esse si collocano, nonché i principali limiti ad esse imposti, in relazione ai costi sussumibili quali spese di funzionamento, per focalizzarsi sull’individuazione delle voci di bilancio da analizzare

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni normative:

- a) In materia di spese di funzionamento
  - articolo 19, comma 5, TUSP, sopra richiamato;
- b) In materia di compensi degli organi societari
  - articolo 11, commi 6 e 7, TUSP, come modificato dal d.lgs. 13 giugno 2017, n. 100  
*“6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. ((Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà*

---

<sup>1</sup> Articolo 18, comma 2 bis, decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133, come introdotto con decreto legge del 1 luglio 2009, n. 78.

*comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti*

*da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.*

*7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”;*

- articolo 4, comma 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95

*“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”;*

c) In materia di spese di personale

- art. 19, commi 2, 6, 7, TUSP

*“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”*

*“6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

*7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;*

- art. 11, commi 10 e 12, TUSP

*“10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.”*

*“12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.”;*

- art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. l. 7 agosto 2012, n. 135

*“9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”. Sul punto si specifica che Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali”.*

Inoltre, con riferimento agli organi societari, appare opportuno rammentare:

- la normativa sull'inconferibilità, che tornerà vigente dall'1.1.2023, in virtù del comma 734 dell'art. 1 della legge 296/2006, sospeso per gli anni 2021 e 2022 (con riferimento ai risultati conseguiti negli esercizi 2020-2021-2022) dall'art. 16-sexies del DL 146/2021, inseritovi dalla legge di conversione 215/2021, della nomina ad amministratore di società a capitale pubblico per chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- la normativa, di cui al terzo comma dell'art. 21 TUSP, per la quale le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono a ridurre del 30% il compenso degli amministratori salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

In relazione al quadro normativo sopra dettagliato, le società dovranno avere cura di riscontrare l'applicazione dei principali limiti ad essi imposti, di adeguare le rispettive organizzazioni come prescritto e darne riscontro con comunicazione dettagliata agli enti soci; nel merito Aimag Spa, in qualità di capogruppo, dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale un'attestazione dell'effettuata verifica anche da parte di tutte le società del gruppo.

Gli obiettivi oggetto di trattazione costituiscono una forma di indirizzo che le amministrazioni socie pongono in essere, a fronte della succitata previsione normativa, in ragione della necessità di definire un'accurata programmazione globale che, oltre agli obiettivi gestionali di cui all'art. 147 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenga in considerazione i costi di funzionamento delle società in controllo pubblico. Tale programmazione orienta le società controllate a scelte organizzative simili a quelle adottate dalle Amministrazioni socie, ciò nell'ottica di un'Amministrazione allargata.

## 2. Le società in controllo pubblico del Comune di Mirandola

Il perimetro dei destinatari degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, è individuabile, come emerge dalla lettera della norma, nelle società controllate, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento ad esse, l'art. 2 del TUSP precisa che deve intendersi:

- per “società” «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile» (art. 2, comma 1, lett. l));
- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, comma 1, lett. f));
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, comma 1, lett. g));
- per “controllo” «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, comma 1, lett. b));
- per “società a partecipazione pubblica” «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n));
- per “società a controllo pubblico” «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» (art. 2, comma 1, lett. m));

Circa i criteri interpretativi adottati per la definizione di controllo pubblico, si precisa come, ai sensi dell'art. 1, comma 3, TUSP, *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*. In questo senso, il richiamato art. 2, lett. b), del TUSP individua, quale unica situazione di controllo ulteriore rispetto a quelle descritte nell'articolo 2359 del codice civile, il caso in cui, *“in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Con maggior chiarezza, si evidenzia come il TUSP preveda espressamente, quale unica deroga alla definizione di controllo di matrice codicistica, esclusivamente la situazione descritta nell'art. 2, lett. b), del TUSP, escludendo pertanto dalla nozione stessa, rilevante per circoscrivere l'ambito di applicazione delle norme del TUSP, le situazioni di semplice compartecipazione di più amministrazioni pubbliche al capitale di una società, anche qualora dette partecipazioni rappresentino complessivamente la maggioranza.

Conseguentemente si ritiene che i comportamenti concludenti di più soci che votino conformemente in assemblea, muovendo da posizioni che in astratto potrebbero persino essere contrapposte, non appaiano sufficienti ad integrare un controllo esercitato in forma congiunta, in assenza di un accordo giuridicamente vincolante che sia fonte di obbligazioni per le parti.

Rinviando in materia all'analisi dei concetti di "controllo pubblico" e di "controllo pubblico congiunto" effettuata nel paragrafo 1.1 della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Mirandola - Dati relativi all'anno 2020, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 166 del 27/12/2021 nonché alla giurisprudenza ivi citata<sup>2</sup> si precisa che, ai fini del presente provvedimento, è stata verificata la ricorrenza di situazioni di c.d. controllo pubblico e di c.d. controllo pubblico congiunto in capo al Comune di Mirandola rispetto alle società nelle quali detiene, direttamente ed indirettamente, partecipazioni.

Da tale verifica è emerso il quadro di seguito schematizzato, dal quale in particolare risulta la presenza di partecipazione societaria di controllo singolo del Comune di Mirandola nei confronti della Società Farma.Co S.r.l., ai sensi dell'art. 2359 c.c, per la quale detiene il 60% e la presenza di partecipazioni di controllo congiunto sulla società Aimag s.p.a. e sulle società controllate dalla stessa, in via diretta ed indiretta, per il tramite dello strumento del c.d. patto di sindacato azionario, ossia il patto parasociale tra i Comuni che detengono una partecipazione nel Gruppo Aimag. In ragione di ciò la partecipazione del Comune di Mirandola è qualificabile quale partecipazione di controllo congiunto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, TUSP.

L'attuale patto di sindacato azionario, sottoscritto dai Comuni in data 30/03/2019, ha durata di anni quattro, con scadenza alla data del 30/04/2023. Inoltre, in data 15.05.2019, previa deliberazione degli enti soci, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra tutti i Comuni firmatari del patto di sindacato azionario di Aimag e la medesima società, al fine di disciplinare l'esercizio dei rapporti e le modalità per l'attuazione del controllo e monitoraggio societario di AIMAG in riferimento ad una serie di attività, tra le quali rientrano i provvedimenti dei Comuni soci relativamente agli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento del Gruppo societario, ricomprendenti anche i costi del personale ex art.19, comma 5, TUSP.


A fronte della deliberazione n. 12/2021/VSGO della Corte dei Conti Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, la quale ribadisce l'orientamento in base al quale il controllo pubblico congiunto avverrebbe per fatti concludenti, anche in mancanza di un coordinamento formalizzato tra le parti, ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici che siano espressione di esigenze omogenee, il Comune di Mirandola, in collaborazione con il Comune di Carpi, ha assunto iniziative nel merito, involgenti anche la condivisione degli obiettivi sulle spese di funzionamento di cui all'art 19, comma 5, TUSP, con riferimento ad Aimag S.p.a. ed Amo S.p.a., che vengono meglio specificate nei paragrafi dedicati del presente documento.

Con riferimento alle società controllate in via congiunta del Gruppo Aimag, che vengono di seguito elencate, il Comune di Mirandola, nell'ambito del Gruppo di Indirizzo e Coordinamento di cui al protocollo di intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Mirandola n. 78, del 18/04/2019, provvede a fornire gli obiettivi definiti al par. 5 del presente documento.

---

<sup>2</sup> Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 16/2019/EL, depositata in data 22.5.2019; Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 25/2019/EL, depositata in data 29.7.2019; Tar Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 28 dicembre 2020, n. 858; Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801.





### 3. Definizione degli obiettivi di funzionamento dal 2018 al 2021. - attribuzione degli obiettivi alla società "Aimag s.p.a"

Gli obiettivi di funzionamento sono elementi che già a far data dal 2018/2019 sono stati attribuiti alle società partecipate ed in primis ad AIMAG.

A tal proposito leggasi la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 02/07/2018, con oggetto 'Spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Mirandola ai sensi dell'art. 19 comma 5 D. Lgs. 175/2016 - Obiettivi anno 2018-2019 - Approvazione Direttiva nei confronti del Gruppo Aimag Spa,

In relazione a questa direttiva AIMAG ha fornito i seguenti risultati:

- anno 2018, con nota acquisita agli atti del protocollo del Comune di Mirandola al n. 8468 del 19/03/2019;
- con riferimento ai risultati conseguiti nell'anno 2019 e 2020, con nota tramessa al solo Comune di Carpi e trasmessa per mail per conoscenza al Comune di Mirandola.

Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021, è stato svolto un percorso di continuità rispetto agli obiettivi assegnati con la Deliberazione sopra richiamata: in particolare, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, non è apparsa percorribile una ridefinizione condivisa, nelle sedi di coordinamento deputate (Gruppo di Indirizzo e Coordinamento, di cui al protocollo di intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Mirandola n. 78, del 19/03/2020), degli obiettivi, in ragione dell'impatto della perdurante emergenza epidemiologica sulle attività delle società del gruppo, con conseguenti importanti fluttuazioni sui costi delle stesse.

In ragione di ciò, al fine di garantire la continuità nel processo di governo dei costi di funzionamento:

- sull'annualità 2020, si è provveduto ad acquisire puntuale relazione circa le spese di funzionamento, assumendo come riferimento tendenziale gli obiettivi assegnati per gli esercizi 2018-2019, ed è stata conseguentemente posta in essere una verifica, relativa all'annualità 2020 medesima, sul rispetto degli obiettivi posti, la cui rendicontazione è stata riportata e recepita dal Documento Unico di Programmazione 2020 e 2021;
- sull'annualità 2021, a fronte dell'avvio del percorso di complessiva ridefinizione del sistema di contenimento delle spese di funzionamento della Società Aimag s.p.a. e delle sue società controllate spiegato nei paragrafi successivi, con l'obiettivo di giungere ad un assetto che garantisca un'applicazione delle disposizioni normative coerente con la complessità delle attività delle società medesime e con la relativa autonomia patrimoniale delle stesse, nonché a fronte dell'estensione dell'attività istruttoria riguardante un complesso societario con rilevanti importi di fatturato ed attività soggette a particolare volatilità in quanto legate al mercato dell'energia, visto anche il permanere dell'emergenza epidemiologica da covid-19, il Gruppo di Indirizzo e Coordinamento, ha proposto la conferma degli obiettivi previsti per gli esercizi 2018 – 2019, la cui rendicontazione verrà effettuata nel referto del monitoraggio sulle società partecipate dal Comune di Mirandola e sulla relativa qualità dei servizi erogati – Anno 2021; i citati obiettivi sono stati confermati nell'ambito della Nota di Aggiornamento al Documento unico di Programmazione.

#### 4. Individuazione delle spese di funzionamento

L'assenza di una definizione normativa del concetto di 'spese di funzionamento', riferita alle società di capitali, ha comportato la necessità di individuarne la perimetrazione; in particolare, al fine di giungere ad una coerente individuazione di tali spese, si è rivelato necessario evidenziare quali voci di bilancio, come definite dall'art. 2425 del Codice Civile, ricomprendano l'insieme delle spese necessarie alle società per l'ordinario funzionamento, nonché puntualizzare il perimetro della loro applicazione.

Al fine di giungere a tali definizioni, prodromiche al confronto con la società capogruppo Aimag s.p.a., i servizi tecnici comunali competenti degli enti, rappresentati dal Segretario Generale del Comune di Carpi e il Segretario Generale del Comune di Mirandola, costituenti il Gruppo di indirizzo e coordinamento, con compiti di controllo per conto di tutti i soci, hanno svolto un'istruttoria tecnica, valutando anche le diverse soluzioni proposte da altre Amministrazioni locali e centrali; gli esiti di tale istruttoria sono stati condivisi nel Gruppo di indirizzo e coordinamento ed assunti quale concetto base per il successivo dialogo con la società, volto a meglio individuare i suddetti concetti, anche in relazione alle attività delle singole società, nonché, successivamente, a definire le azioni di contenimento in merito.

Va detto inoltre che l'opera di individuazione delle spese che rientrano nel novero delle spese di funzionamento sono frutto di un confronto collaborazione tra i comuni e le stesse società partecipate dal Comune di Mirandola

A tal proposito vedasi i verbali resi per l'occasione dalla segreteria del comune di Mirandola.

In particolare il concetto di contenimento delle spese di funzionamento sviluppato nel presente provvedimento non si esaurisce nella mera diminuzione delle singole voci di costo prese a parametro, bensì viene interpretato quale obiettivo, correlato al settore in cui ciascun soggetto opera, non ostacolante l'eventuale potenziamento ed ampliamento dell'attività svolta dalle società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP). In ragione di ciò tali obiettivi devono essere strutturati in modo da permettere altresì un eventuale sviluppo in senso ampliativo delle attività sociali, senza però disperdere i livelli di produttività e di efficienza della gestione.

In ragione della posizione di controllo che la società Aimag s.p.a. esercita su alcune delle proprie società partecipate, essa è stata individuata quale interlocutore per le definizioni sopra indicate; in particolare:

- con missiva agli atti del protocollo comunale al n. 64771 del 21/12/2020, il Comune di Carpi richiedeva la fissazione di un incontro e la produzione di documentazione inerente il tema;
- tale incontro, tra il Gruppo di indirizzo e coordinamento e la società, si svolgeva in data 27 gennaio 2021, a seguito di ulteriore scambio di missive, agli atti del protocollo comunale ai numeri 745 del 07/01/2021 e 1533 del 13/01/2021;
- in data 20 ottobre 2021 si svolgeva ulteriore incontro tra le parti sopra indicate, a seguito di relativa corrispondenza (prot. 56711 del 20/09/2021 e 60444 del 05/10/2021);
- nelle date del 16 novembre e del 1, 7 e 15 dicembre, si sono svolti ulteriori incontri alla presenza delle parti suddette;
- in data 7 marzo 2022 si è svolto un ulteriore incontro alla presenza delle parti suddette.
- In data 15 luglio 2022 si è svolto il definitivo confronto con AIMAG in merito al tipo di obiettivo da applicare al gruppo.

A fronte del quadro sopra tratteggiato e del percorso svolto, è stato individuato il perimetro delle spese di funzionamento tramite le seguenti voci dei costi della produzione del conto economico del bilancio, che sono le seguenti:

- voce *“B6 - spese per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo”*;
- voce *“B7 - spese per servizi”*;
- voce *“B8 - spese per godimento di beni di terzi”*;
- voce *“B9 - spese per il personale”*;
- voce *“B11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”*;
- voce *“B14 - oneri diversi di gestione”*,

Il complesso di tali spese di funzionamento, al fine di una complessiva analisi volta al contenimento delle medesime, viene rapportato al valore di produzione delle società oggetto di obiectivazione, come individuato dall'art. 2425, comma 1, lettera a) del Codice Civile.

## **5. Attribuzione degli obiettivi alla società “Aimag s.p.a.” ed alle società controllate dalla stessa per l'anno 2022**

### **5.1 Spese di funzionamento**

La definizione degli obiettivi per l'anno 2022, come di seguito individuata, per la società Aimag s.p.a. e per le relative società controllate, costituisce il primo passaggio di un cambio di prospettiva relativa all'attività di obiectivazione di cui all'art. 19 del TUSP.

In particolare, rispetto agli obiettivi di carattere settoriale forniti con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale 62 del 02/07/2018, con gli obiettivi oggetto di trattazione per l'anno 2022 si giunge alla definizione di una strategia complessiva in materia che permetta un'adequata correlazione con l'andamento del valore della produzione, ciò in linea con la modifica legislativa intervenuta con l'emanazione del TUSP e del relativo decreto correttivo (d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100).

Al fine di poter giungere ad una definizione dinamica e pluriennale della relazione tra spese di funzionamento e valore della produzione, e conseguentemente degli obiettivi relativi alle spese medesime, con il fine di attuare un contenimento delle spese di funzionamento che permetta un costante monitoraggio, la dovuta flessibilità in relazione ad eventi straordinari, nonché la necessaria elasticità, anche connessa alle relative strategie industriali, mantenendo inalterati i livelli di produttività ed efficienza della gestione, è risultato opportuno procedere, per l'anno 2022, ad esercitare un controllo sulle spese di funzionamento, onde impedire che le società utilizzino capitali per fini diversi dal semplice funzionamento, drenando proprio per questo, risorse di origine pubblica.

Nell'ambito del Gruppo di indirizzo e coordinamento è stata condivisa l'opportunità di individuare obiettivi specificatamente differenziati per ogni società, in considerazione del settore in cui ciascun soggetto giuridico opera, in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche strutturali e organizzative, tenendo conto della particolare situazione socio-economica venutasi a determinare a seguito dell'emergenza sanitaria e, soprattutto, dell'aumento dei costi, che ha caratterizzato i

primi mesi dell'anno in corso e che, ragionevolmente proseguirà nel breve periodo, delle materie prime nell'ambito del mercato dell'energia in conseguenza dell'attuale contesto di crisi internazionale. Proprio in ragione del segmento di mercato in cui opera il Gruppo Aimag, si è ritenuto necessario, al fine di definire obiettivi compatibili con le condizioni esogene sopra descritte, acquisire anche i dati relativi all'andamento del rapporto spese di funzionamento/valore della produzione al 31.03.2022 e valutazioni puntuali in merito all'andamento delle singole società dalla capogruppo Aimag s.p.a. I suddetti approfondimenti sono stati condotti, da ultimo, nell'incontro con la società tenutosi in data 15 luglio 2022 e sono stati formalizzati con nota di Aimag spa del 18.07.2022, acquisita al prot. del Comune di Mirandola n. 23231 del 18.07.2022.

Gli obiettivi minimi vengono fissati, per l'anno 2022, in funzione dell'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione, sulla base delle risultanze relative ai bilanci degli esercizi 2019, 2020, 2021 e dei dati relativi alla situazione trimestrale al 31.03.2022 (approvati dai Consigli di Amministrazione delle rispettive società). **L'obiettivo minimo assegnato consiste nella diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione nell'ordine dello 0,2%:**

- **rispetto alla media del triennio precedente (2019/2021)** per le società **Agrisolar Engineering srl, Care srl e Sinergas Impianti srl.**; nello specifico per la società Agrisolar Engineering srl, l'indice 2021 è stato influenzato da uno scenario straordinario dato dal forte aumento del prezzo di remunerazione dell'energia elettrica prodotta e ceduta nella rete, parzialmente neutralizzato nel 2022 dall'introduzione del c.d. decreto "extraprofiti" che impone un tetto ai prezzi di cessione dell'energia; per la società Care srl, il cui indice risulta in costante miglioramento negli esercizi 2019/2020/2021, si registra un peggioramento per il primo trimestre dell'anno corrente principalmente imputabile alla riduzione dei ricavi da trattamento plastica nel passaggio dalla gestione a cassonetto a raccolta porta a porta; per la società Sinergas Impianti srl, pur registrandosi un peggioramento dell'indice nel primo trimestre 2022, essenzialmente inciso dall'aumento dei costi energetici, sono in corso operazioni di rinegoziazione di contratti in essere che rendono sostenibile un rientro nella media, migliorata, del triennio precedente;

- **rispetto all'esercizio 2021** per la società **Enne Energia srl e Sinergas spa**, in quanto, rispetto ad Enne Energia, pur riscontrandosi il perdurare dell'effetto dello scenario energetico emerso nell'anno precedente, il rapporto fra spese di funzionamento e valore della produzione registrato nel primo trimestre 2022 conferma il risultato positivo del 2021 (significativamente migliorativo rispetto alla media del triennio precedente) si ritiene a tal proposito di definire una riduzione dello 0,2% sull'indice 2021; rispetto a Sinergas spa, società in relazione alla quale il rapporto fra spese di funzionamento e valore della produzione nell'esercizio 2021 risulta peggiorativo nel confronto con gli esercizi precedenti, soprattutto in ragione degli effetti sull'indice della bassa marginalità della convenzione Consip per la fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni, acquisita dall'integrazione con Soenergy spa, anche tenuto conto dell'incidenza dell'aumento dei costi delle materie prime, confermata dall'aumento tendenziale del rapporto fra gli stessi e le spese di funzionamento nell'esercizio 2022, si ritiene perseguibile un obiettivo di riduzione dello 0,2% del rapporto rispetto all'anno 2021 di definizione del nuovo perimetro aziendale;

**- rispetto alla situazione trimestrale al 31.03.2022** per le società **Aimag spa, AeB Energie srl, As Retigas srl**, in quanto, rispetto ad Aimag spa e AeB Energie, nell'ambito delle quali la componente energivora ha un peso rilevante sul totale dei costi, si registra una maggiore incidenza della voce B6 nei primi mesi del 2022, particolarmente significativa nel caso di Aimag spa, principalmente imputabile all'aumento dei costi delle materie prime energetiche nel primo trimestre 2021 e che ragionevolmente proseguirà nel breve periodo; rispetto ad As Retigas srl si registra una flessione dei ricavi tariffari per effetto dell'indice WACC (costo medio ponderato del capitale) regolatorio che rappresenta la remunerazione del capitale e che determina le tariffe per il settore regolato. Per tali società si ritiene perseguibile una riduzione dello 0,2% rispetto all'indice calcolato sui dati relativi alla situazione al 31.03.2022.

Di seguito, per ciascuna società controllata del Gruppo, vengono di seguito individuati gli indici di spesa di funzionamento medi (triennio 2019-2021), per singolo anno (2021) e per il primo trimestre 2022 (approvati dai CDA delle società) e l'indicazione dei relativi obiettivi per l'anno 2022. Questi valori consistono nel rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione previsto dall'art. 2425, lettera A del Codice Civile, come definiti al precedente paragrafo.

INDICE spese funzionamento							
SOCIETA'		(riclassifica gestionale)	(riclassifica civilistica)			MEDIA 2019/2021	OBIETTIVO 2022
		REPORT 31.03.2022	BILANCIO 2021	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	19.997.634	72.667.841	73.736.952	72.118.312	72.841.035	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	27.505.849	108.345.035	106.190.255	100.177.038	104.904.109	
<b>Aimag</b>		<b>72,7%</b>	<b>67,1%</b>	<b>69,4%</b>	<b>72,0%</b>	<b>69,5%</b>	<b>72,5%</b>
€ costi B6		4.382.743	8.733.173	8.870.256	8.993.558		
<b>% voce B6/spese funzionamento</b>		<b>21,92%</b>	<b>12,02%</b>	<b>12,03%</b>	<b>12,47%</b>		
<b>Delta vs 2021</b>		<b>9,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,45%</b>		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	743.438	2.239.346	2.221.439	2.397.985	2.286.257	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	818.432	2.514.532	2.439.330	2.522.872	2.492.245	
<b>AeB Energie</b>		<b>90,8%</b>	<b>89,1%</b>	<b>91,1%</b>	<b>95,0%</b>	<b>91,7%</b>	<b>90,6%</b>
€ costi B6		467.198	1.369.781	1.268.046	1.285.403		
<b>% voce B6/spese funzionamento</b>		<b>62,84%</b>	<b>61,17%</b>	<b>57,08%</b>	<b>53,60%</b>		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	119.436	153.059	189.155	152.078	164.764	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	298.576	1.056.320	905.480	686.745	882.848	
<b>Agrisolar</b>		<b>40,0%</b>	<b>14,5%</b>	<b>20,9%</b>	<b>22,1%</b>	<b>19,2%</b>	<b>19,0%</b>
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.709.970	16.609.702	21.012.894	23.248.234	20.290.277	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	4.730.461	22.835.359	26.836.761	28.379.809	26.017.310	
<b>As Retigas</b>		<b>78,4%</b>	<b>72,7%</b>	<b>78,3%</b>	<b>81,9%</b>	<b>77,7%</b>	<b>78,2%</b>
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.343.320	5.662.374	8.495.399	7.288.668	7.148.814	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.410.195	6.328.698	9.320.780	7.918.491	7.855.990	
<b>Care</b>		<b>95,3%</b>	<b>89,5%</b>	<b>91,1%</b>	<b>92,0%</b>	<b>90,9%</b>	<b>90,7%</b>
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.844.939	4.576.130	3.499.176	3.846.772	3.974.026	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.756.085	5.092.655	3.943.991	4.217.892	4.418.179	
<b>Sinergas Impianti</b>		<b>105,1%</b>	<b>89,9%</b>	<b>88,7%</b>	<b>91,2%</b>	<b>89,9%</b>	<b>89,7%</b>
€ costi B6		1.027.210	1.323.408	542.981	864.238		
<b>% voce B6/spese funzionamento</b>		<b>55,68%</b>	<b>28,92%</b>	<b>15,52%</b>	<b>22,47%</b>		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	155.840.922	292.298.204	93.935.282	120.903.049	169.045.512	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	164.504.066	305.820.201	104.683.483	135.480.803	181.994.829	
<b>Sinergas</b>		<b>94,7%</b>	<b>95,6%</b>	<b>89,7%</b>	<b>89,2%</b>	<b>91,5%</b>	<b>95,4%</b>
€ costi B6		145.683.800	264.094.620	79.986.249	102.023.356		
<b>% voce B6/spese funzionamento</b>		<b>93,48%</b>	<b>90,35%</b>	<b>85,15%</b>	<b>84,38%</b>		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.313.250	6.651.906	4.459.949	2.136.524	4.416.126	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	3.393.727	6.833.015	4.414.127	2.164.952	4.470.698	
<b>Enne Energia</b>		<b>97,6%</b>	<b>97,3%</b>	<b>101,0%</b>	<b>98,7%</b>	<b>99,0%</b>	<b>97,1%</b>
€ costi B6		3.087.763	6.022.067	3.198.714	1.494.439		
<b>% voce B6/spese funzionamento</b>		<b>93,19%</b>	<b>90,53%</b>	<b>71,72%</b>	<b>69,95%</b>		

*I valori indicati nella tabella sono forniti dalla società Aimag s.p.a;*

Rispetto alla società Sinergas Spa, con particolare riferimento agli effetti dell'acquisizione del ramo di azienda SoEnergy spa, oltre che per gli effetti dello scenario energetico già avvertitosi a partire dall'ultimo quadrimestre 2021 e perdurante anche per tutto l'anno 2022, il Gruppo di indirizzo e coordinamento raccomanda alla società capogruppo Aimag spa di porre in campo le azioni opportune e necessarie al fine di ricondurre il valore percentuale del rapporto fra spese di funzionamento e valore della produzione nella media degli esercizi 2018/2020 e di notificare tempestivamente gli enti soci in ordine ai percorsi in essere e programmati.

## 5.2 Modalità di recepimento degli obblighi in essere ad opera delle partecipate

Si evidenzia come gli stessi debbano essere recepiti, con atti interni, dalle società cui sono rivolti, affinché divengano oggetto di programmazione aziendale, nonché di pubblicazione secondo quanto stabilito dalle regole sulla trasparenza, secondo il dettato dell'art. 19, comma 7 TUSP. In particolare:

- per quanto concerne il recepimento di tali obiettivi, si rende necessario un atto ad hoc della società capogruppo, nonché di ognuna delle singole società controllate, in ragione della già avvenuta approvazione dei relativi budget di esercizio;
- per quanto concerne la rendicontazione di tali obiettivi, necessaria per valutarne l'effettiva implementazione, l'indicazione delle azioni compiute, della misura di raggiungimento o delle ragioni del mancato conseguimento, dovrà essere contenuta nella relazione sul governo societario. Nella rendicontazione si dovrà dare evidenza degli esiti del monitoraggio e del raggiungimento degli obiettivi assegnati e motivare gli scostamenti.

**Con riferimento al rispetto delle disposizioni normative indicate al par. 1**, riguardanti i compensi degli organi societari e le spese di personale, si evidenzia la necessità che la società capogruppo Aimag s.p.a. produca dettagliata relazione in materia, nella quale venga attestato e documentato, con riferimento a tutte le società controllate, direttamente o indirettamente dalla medesima, il rispetto dei parametri di legge.

**Con specifico riferimento alle spese per il personale**, al fine di procedere ad un monitoraggio relativo alle stesse, si evidenzia la necessità che vengano analiticamente esplicitati, sia con riferimento alla società capogruppo, che con riferimento alle società controllate in via diretta ed indiretta:

- le modalità di pianificazione delle assunzioni (anche tramite la trasmissione di eventuale piano assunzionale, ove esistente);
- variazioni numeriche ed economiche con riferimento agli esercizi dal 2017 al 2021;
- l'eventuale esistenza di un contratto integrativo aziendale;
- la percentuale di soggetti titolari di incarichi che abbiano conseguito lo stato di quiescenza, rispetto al totale dei titolari di incarichi;
- i provvedimenti di assegnazione di incarichi dirigenziali, nonché eventuali provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
- i criteri e le modalità di attribuzione di premi ed incentivi attribuiti al personale dirigente;
- relazione su eventuali assicurazioni sottoscritte in favore del personale dipendente, a qualsiasi categoria afferente, esulanti dai limiti dei relativi CCNL applicati.

## 6. Attribuzione degli obiettivi alla società "Farma.Co S.r.l." per l'anno 2022

Gli obiettivi vengono fissati, per l'anno 2022, in funzione dell'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione, sulla base delle risultanze relative ai bilanci degli esercizi 2019, 2020, 2021. L'obiettivo minimo assegnato consiste nella diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento nell'ordine dello 0,2%, rispetto allo stesso indice medio triennale 2019-2021.

L'argomento è stato più volte trattato anche con la Società Farma.Co S.r.l. in occasione di alcune riunioni dell'Assemblea dei soci, alle quali hanno partecipato il Sindaco del Comune di Mirandola, le



due socie private, l'Amministratore e il rappresentante dello Studio che segue la contabilità della società, convocate nei primi mesi dell'anno 2022, fino ad arrivare all'approvazione del criterio da parte di tutti i soci.

Di seguito vengono individuati gli indici di spesa di funzionamento medi per il triennio 2019-2021 per ciascuna società controllata del Gruppo, determinati come rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione previsto dall'art. 2425, lettera A del Codice Civile, come definiti al precedente paragrafo.

Società	Bilancio 2021	Bilancio 2020	Bilancio 2019	MEDIA 2019/2021	OBIETTIVO 2022
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	1.364.728	1.253.530	1.190.129	1.269.462	
<i>VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	1.546.980	1.325.640	1.300.611	1.391.077	
<b>FARMA.CO SRL</b>	<b>88,2%</b>	<b>94,6%</b>	<b>91,5%</b>	<b>91,4%</b>	<b>91,2%</b>

**Con riferimento ai sopra indicati obiettivi sulle spese di funzionamento**, si evidenzia come gli stessi debbano essere recepiti, con atti interni, dalla società Farma.Co Srl, affinché divengano oggetto di programmazione aziendale, nonché di pubblicazione secondo quanto stabilito dalle regole sulla trasparenza, secondo il dettato dell'art. 19, comma 7 TUSP. In particolare:

- per quanto concerne il recepimento di tale obiettivo, si rende necessario un atto ad hoc della società, in ragione della già avvenuta approvazione dei relativi budget di esercizio;
- per quanto concerne la rendicontazione di tali obiettivi, necessaria per valutarne l'effettiva implementazione, l'indicazione delle azioni compiute, della misura di raggiungimento o delle ragioni del mancato conseguimento, dovrà essere contenuta nella relazione sul governo societario. Nella rendicontazione si dovrà dare evidenza degli esiti del monitoraggio e del raggiungimento degli obiettivi assegnati e motivare gli scostamenti.

## 7. Attribuzione degli obiettivi alla società "AMO Spa – Agenzia per la mobilità" per l'anno 2022

Alla luce dell'interpretazione fornita nel par. 2 del presente documento, nonché nel par. 1.1. della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Mirandola - Dati relativi all'anno 2020, circa i concetti di "controllo pubblico" e di "controllo pubblico congiunto", si rimarca come le società Amo S.p.a. non risulta in controllo, né solitario, né congiunto, del Comune di Mirandola.

In particolare, a seguito dei rilievi posti dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 12/2021/VSGO, con riferimento alla configurabilità del controllo pubblico congiunto, il Comune e la Provincia di Modena, hanno delineato un percorso di coordinamento riferito alla definizione sia degli obiettivi gestionali, che degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento della società medesima, per l'anno 2022; conseguentemente le proposte di tali obiettivi sono state condivise nell'ambito del Comitato permanente per la mobilità e presentate all'Assemblea dei soci.

L'assetto degli obiettivi della società AMO Spa risulta differente dall'impostazione definita per il Gruppo Aimag e per la Farma.Co Srl, in ragione della definizione condivisa con altri soci pubblici, ed in particolare col socio controllante, Comune di Modena, il quale segue una diversa impostazione nella definizione degli obiettivi sulle spese di funzionamento.

Di seguito si riportano, in apposita distinta tabella, gli obiettivi sulle spese di funzionamento della società.

<b>Obiettivi spese di funzionamento della società Amo S.p.a. per l'anno 2022</b>
Obiettivo 1 Consolidamento della riduzione del Costo della Consulenza Contabile almeno del 40% rispetto all'esercizio 2021
Obiettivo 2 Riduzione del Costo della Consulenza dell'Attività Gestionale almeno del 50% rispetto all'esercizio 2021
Obiettivi 3 Abbattimento dei costi delle trasferte con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti almeno del 20% rispetto all'esercizio 2019.
Obiettivo 4 Mantenimento di minimi costi per spese di Rappresentanza. Nell'esercizio 2020 le spese di Rappresentanza sono di € 278,99. Per l'esercizio 2022 la società manterrà l'importo di tali costi al di sotto del dato rilevato nel 2020.
Obiettivo 5 Riduzione dei Costi dell'acquisto di Beni di Consumo diversi almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021
Obiettivo 6 Il numero dei dipendenti al 31/12/2022 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2021. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.
Obiettivo 7 Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2022 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Obiettivo 8 Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2022 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 7 e 8 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.
Obiettivo 9 La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.
Obiettivo 10 La società dovrà realizzare per l'esercizio 2022 un risultato di bilancio non negativo.
Obiettivo 11 Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti